



MIT Entrata in vigore del nuovo accordo con il Marocco sulla conversione delle patenti di guida

FAI INFORMA 122/2025 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che, con circolare dello scorso 23 maggio, la Divisione 5 della Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT ha reso noto che il nuovo Accordo tra Italia e Marocco sul riconoscimento reciproco delle patenti di guida, firmato il 27 marzo 2024, **entrerà in vigore il 3 giugno 2025**. Dalla stessa data cesseranno gli effetti del precedente Accordo tra i due Stati risalente al 1991.

Con successiva comunicazione, il MIT fornirà le istruzioni operative per il riconoscimento delle patenti marocchine. Nel frattempo, la circolare in commento fornisce le seguenti indicazioni, sulla scorta del contenuto del nuovo Accordo.

Applicazione dell'articolo 1

Possono essere considerate valide, ai fini della conversione, esclusivamente le patenti di guida marocchine:

- non provvisorie,
- in corso di validità,
- complete di tutti i dati identificativi del titolare (giorno, mese e anno di nascita),
- conseguite prima dell'acquisizione della residenza in Italia da parte del titolare,
- delle categorie A e B, divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della residenza in Italia da parte del titolare.

Inoltre, nel rispetto del paragrafo 3, non possono essere considerate valide ai fini della conversione le patenti di guida marocchine ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.

Applicazione dell'articolo 3

Il titolare di patente di guida marocchina:

- può chiederne la conversione esclusivamente se ha acquisito la residenza anagrafica in Italia;
- può chiederne la conversione solo nel caso sia residente in Italia da meno di sei anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione. Se il titolare ha acquisito la residenza in territorio italiano da sei anni o da più di sei anni l'Accordo non si applica; conseguentemente l'Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) non può accettare la richiesta di conversione (art. 2). Tale disposizione è ovviamente reciproca, quindi è applicata anche nei confronti del titolare di patente italiana che ne richiede la conversione nel Regno del Marocco;
- deve presentare all'UMC -tra la documentazione di rito, come di prassi- la certificazione medica prevista per attestare il possesso dei requisiti psicofisici per la categoria richiesta;
- per presentare la domanda di conversione, deve aver compiuto l'età prevista dalla normativa italiana per il rilascio della categoria richiesta.

Applicazione dell'articolo 6

La patente di guida marocchina in originale deve essere ritirata al titolare, solo alla consegna della patente italiana emessa per conversione e non prima. Alla presentazione della domanda di conversione, l'UMC visiona la patente di guida estera da convertire e ne acquisisce copia (o scansione).

La patente di guida marocchina in originale deve essere restituita alle Rappresentanze diplomatiche del Regno del Marocco.

L'UMC che riceve la richiesta di conversione- se ritenuto utile- può chiedere che, oltre alla documentazione di rito, sia presentata la traduzione ufficiale della patente di guida marocchina. Inoltre l'UMC, ove necessario e prima di procedere alla conversione, può chiedere alle Rappresentanze diplomatiche del Regno del Marocco informazioni riguardanti la patente marocchina.